



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0003495 P-4.22.1

del 13/04/2018



19552159

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) - COM(2018) 144*.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

dott. Roberto Biasini



**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare**

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER
IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

DIVISIONE IV - AFFARI EUROPEI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e
Corte di Giustizia UE
infoattive@governo.it

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Oggetto: Informazione qualificata - Richiesta di relazione
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione).

- Codice del Consiglio: 7470/2018
- Codice della proposta: COM (2018) 144
- Codice interistituzionale: 2018/0070(COD)

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si allega per i seguiti di competenza la relazione accompagnata dalla rispettiva tabella di corrispondenza, redatta dalla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012.

Cordialmente

Divisione IV
Dott.ssa Federica Fricano

M_ANTE.SVI.REGISTRO-UFFICIALE.USCITA.PROT.0003570.13-04-2018

**Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo agli
inquinanti organici persistenti (rifusione)**

Oggetto dell'atto

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo agli
inquinanti organici persistenti (rifusione).**

- Codice del Consiglio: 7470/2018
- Codice della proposta: COM(2018) 144 final
- Codice interistituzionale: 2018/0070 (COD)

Premessa: finalità e contesto

Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (di seguito "regolamento POP", dall'acronimo *persistent organic pollutant*), attua gli impegni dell'Unione Europea relativi all'attuazione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. La Convenzione, entrata in vigore nel 2004, ha l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dall'inquinamento provocato da particolari sostanze chimiche che, per le loro caratteristiche, persistono a lungo nell'ambiente ed entrano nella catena alimentare. La Convenzione di Stoccolma prevede in particolare:

- il controllo, la riduzione e l'eliminazione delle emissioni "intenzionali";
- il controllo, la riduzione e l'eliminazione delle emissioni e dei rilasci "non intenzionali" (ad esempio le diossine generate dai processi di combustione);
- l'adozione di misure per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni dei POP derivanti da scorie e/o rifiuti.

La Convenzione è stata preceduta dall'entrata in vigore, in ambito UNECE, del Protocollo di Aarhus relativo alla riduzione delle emissioni di inquinanti organici persistenti (1998), Protocollo che è stato ratificato dall'Italia con la legge 6 marzo 2006, n.125.

L'Italia, benché non abbia ancora provveduto alla ratifica della Convenzione di Stoccolma (unico paese dell'UE), è tenuta al rispetto delle decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione, in quanto paese membro dell'Unione Europea e, pertanto, vincolato al rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004.

Gli allegati del regolamento (CE) n. 850/2004 (di seguito "regolamento POP"), inclusi gli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni e/o divieti, sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) 2016/460 della Commissione, per tenere conto delle decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma.

La rifusione viene proposta dalla Commissione in quanto l'articolo 16 del regolamento POP prevede che il Comitato per le questioni generali trovi la sua base giuridica nell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE. Poiché la citata direttiva è stata abrogata ai sensi dell'articolo 60 del

regolamento (CE) n. 1272/2008, il Comitato di cui all'art.16 del regolamento POP ha cessato le proprie funzioni il 1° giugno 2015.

A seguito di ciò e alla luce delle modifiche procedurali introdotte dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito denominato "il Trattato di Lisbona"), la Commissione propone l'adeguamento delle disposizioni del regolamento, prevedendo l'attribuzione al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (di seguito "regolamento REACH") dei compiti precedentemente attribuiti a quello di cui all'art.16 del regolamento POP.

Per quanto riguarda le modifiche della "procedura di comitato" introdotte dal Trattato di Lisbona, la Commissione propone l'adozione di atti delegati per modificare gli allegati del regolamento in conformità alle decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione (art.18 e art.7, para.5) e l'adozione di atti di esecuzione per stabilire le informazioni minime richieste agli Stati membri, inclusi indicatori, mappe e carte d'insieme (art.13) nonché per tenere conto degli sviluppi tecnici e dei pertinenti orientamenti internazionali (art.7, para.6).

Per sostenere lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento POP, la Commissione propone di far partecipare l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito "ECHA"), istituita ai sensi dell'art.75 del regolamento REACH, attribuendo ad essa alcuni compiti amministrativi, tecnici e scientifici per l'attuazione del regolamento e affidando un ruolo di coordinamento al forum dell'ECHA istituito ai sensi dell'art.89 del regolamento REACH.

Infine, viene proposta la semplificazione dei processi di comunicazione e monitoraggio, con particolare attenzione all'introduzione di processi automatici, minore frequenza e maggior pertinenza dei dati.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

A. 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 192, paragrafo 1 (riguardante la tutela dell'ambiente), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, considerato che le misure concordate nell'ambito della convenzione di Stoccolma perseguono in primo luogo una finalità ambientale (ossia l'eliminazione dei POP), oltre che di valenza sanitaria.

A.2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti dagli Stati membri in quanto occorre un approccio armonizzato per garantire che l'Unione, in quanto parte della Convenzione di Stoccolma, adempia ai propri obblighi internazionali.

A.3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Essa prevede modifiche solo ove siano ritenute

necessarie e appropriate al corretto funzionamento della proposta oppure ove siano necessarie a seguito di modifiche di altre normative.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

B.1. Valutazione del progetto e urgenza

Una gestione imprudente delle sostanze pericolose contribuisce all'inquinamento ambientale generale che può avere gravi ripercussioni sul diritto alla vita, all'integrità della persona, a condizioni di lavoro giuste ed eque, e anche alla tutela dell'ambiente.

Le modifiche proposte dovrebbero apportare maggior chiarezza e trasparenza e una maggiore certezza del diritto per tutte le parti coinvolte nell'attuazione del Regolamento. Inoltre, con il trasferimento di alcuni compiti dalla Commissione all'ECHA si dovrebbero ridurre i costi globali e accrescere le conoscenze scientifiche, mantenendo al contempo l'attuale elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.

Dato che la proposta riguarda i POP, che suscitano preoccupazioni di portata globale e il cui impiego deve essere eliminato dalle imprese a livello mondiale. La proposta non ha un impatto specifico sulla competitività settoriale dell'UE o sul commercio internazionale, in quanto attua obblighi giuridicamente vincolanti a livello globale.

La proposta prevede l'ECHA agisca per la ricezione, il monitoraggio e lo scambio delle informazioni sui POP, dato che la stessa Agenzia europea gestisce attualmente altre attività di informazione nel quadro della legislazione dell'UE sulle sostanze chimiche, che comprende il regolamento REACH, il regolamento (CE) n. 1272/2008 ("regolamento CLP") e il regolamento (CE) n. 649/2012 ("regolamento PIC").

La valutazione del progetto è positiva e si ritiene opportuna la sua adozione in quanto lo strumento normativo è finalizzato alla riduzione dell'inquinamento derivante dagli inquinanti organici persistenti.

B.2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Il provvedimento risulta conforme all'interesse nazionale in quanto contribuisce all'obiettivo nazionale della protezione dell'ambiente attraverso la riduzione del rilascio di POP, nell'ottica di eliminarli ove possibile quanto prima, e stabilisce disposizioni relative ai rifiuti costituiti o contaminati da tali sostanze o che le contengono.

La proposta è destinata a sostituire l'attuale regolamento POP, rispettando al contempo gli impegni assunti dall'Unione nel contesto della Convenzione di Stoccolma e del Protocollo di Aarhus.

Inoltre il provvedimento coniuga opportunamente la salvaguardia ambientale con la semplificazione dei processi di comunicazione e monitoraggio, in linea con l'agenda "Legiferare meglio" dell'Unione e con i risultati del vaglio di adeguatezza in materia di comunicazione e monitoraggio nel settore ambiente. Infine, il testo mira ad introdurre disposizioni intese a migliorare la trasparenza e l'accesso dei cittadini alle informazioni.

B.3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

La proposta legislativa in oggetto si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (tutela dell'ambiente) e, di conseguenza, sarà discussa dal Gruppo di Lavoro Ambiente (WPE) del Consiglio. La prima riunione, durante la quale è prevista la presentazione formale da parte della Commissione agli Stati Membri e un primo confronto sul testo, è stata calendarizzata per il 23 aprile 2018.

C. Valutazione d'impatto

In linea di massima le norme vigenti stabilite nel regolamento funzionano bene; sono necessarie solo lievi modifiche tecniche per facilitarne l'attuazione. Le modifiche principali mirano sia ad armonizzare il regolamento POP con il trattato di Lisbona e con la normativa generale sulle sostanze chimiche, sia a far partecipare l'Agenzia ai compiti previsti dal regolamento. Poiché si prevede che l'impatto globale del riesame sarà limitato, non è stato ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto. I principali effetti delle modifiche possono essere sintetizzati come segue:

- le modifiche proposte apporteranno maggior chiarezza e trasparenza e una maggiore certezza del diritto per tutte le parti coinvolte nell'attuazione del regolamento;
- alcuni compiti saranno trasferiti dalla Commissione all'Agenzia; il trasferimento dovrebbe ridurre i costi globali e accrescere le conoscenze scientifiche disponibili ai fini dell'attuazione;
- sarà mantenuto l'attuale elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.

Considerata la necessità di procedere a una rifusione e la portata limitata delle modifiche introdotte, non si è ritenuto necessario procedere a una valutazione ex post della legislazione esistente. Tuttavia, la Commissione ha recentemente svolto un vaglio di adeguatezza riguardo alla comunicazione e al monitoraggio nel settore della normativa ambientale e la relazione che ne è derivata è stata presa in esame al fine di valutare l'efficacia degli obblighi di comunicazione stabiliti nel regolamento POP. La rifusione contiene alcuni adattamenti considerati necessari, in linea con le azioni individuate nella relazione, che comprendono la razionalizzazione, semplificazione e automatizzazione dei processi di comunicazione/monitoraggio oltre a un miglioramento della messa a disposizione delle informazioni al pubblico.

C.1. Impatto finanziario

La proposta non dovrebbe avere ripercussioni finanziarie considerevoli in quanto non sono stati introdotti nuovi compiti né oneri significativi rispetto al regolamento POP. Il trasferimento di alcune funzioni all'ECHA non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi e, al contrario, a medio termine si prevede una riduzione dei costi, considerando le possibili sinergie con gli altri compiti svolti dall'ECHA sulle sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana.

Il finanziamento dei nuovi compiti attribuiti all'ECHA sarà a carico del bilancio dell'Unione.

C.2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Poiché la proposta costituisce la rifusione di un regolamento esistente, non introduce ulteriori obblighi di attuazione, monitoraggio o comunicazione. Non è necessario effettuare il recepimento di tale regolamento che diventerà immediatamente applicabile in tutti gli stati membri dell'UE.

C.3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Si prevede che gli Stati membri introducano un metodo per la raccolta dei dati pertinenti a norma del presente regolamento, in particolare del suo allegato III. I *set* di dati territoriali raccolti sono conformi alla direttiva Inspire. A tal fine è previsto che l'ECHA fornisca il suo sostegno in quanto il suo ruolo comprende, tra l'altro, sia la compilazione e valutazione dei dati sia la presentazione alla Commissione di panoramiche a livello di Stati membri e dell'Unione riguardo all'attuazione del regolamento, da svolgere periodicamente.

C.4 Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Poiché la proposta costituisce la rifusione di un regolamento esistente e non introduce ulteriori obblighi di attuazione, monitoraggio e/o comunicazione, non si prevedono effetti diversi sull'organizzazione della pubblica amministrazione da quelli derivanti dal regolamento in vigore.

C.5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si prevedono effetti positivi sui cittadini poiché la proposta rientra tra le misure a supporto della lotta all'inquinamento ambientale e non si prevedono oneri aggiuntivi per le imprese.

La proposta potrà favorire il processo di transizione verso un modello di economia circolare, mediante la riduzione dell'inquinamento globale e il miglioramento delle pratiche di gestione delle sostanze chimiche preoccupanti.

Altro

La proposta di rifusione manterrebbe nella sostanza tutte le disposizioni del regolamento vigente, limitandosi ad apportare alcune modifiche per migliorarne la chiarezza e il funzionamento:

- a) Modifiche e chiarimenti di alcune definizioni (articolo 2), per garantire che la terminologia utilizzata sia chiara e rifletta l'interpretazione della terminologia utilizzata in generale nella normativa in materia di sostanze chimiche.
- a. Partecipazione dell'ECHA (articoli 8, 16 e 17) a supporto della Commissione e degli Stati membri. Vengono proposti nuovi compiti per l'ECHA riguardo all'attuazione del regolamento, soprattutto tramite il suo coinvolgimento nella preparazione tecnica di fascicoli delle sostanze da proporre come POP.
- b. Ruolo di coordinamento del Forum istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (articolo 8, paragrafo 2).
- c. Adeguamento alle procedure del Trattato di Lisbona (articolo 4, paragrafo 3, articolo 7, paragrafo 5, e articoli 15 e 18) delle disposizioni presenti nell'attuale regolamento POP, per quel che concerne le disposizioni relative al conferimento di alcuni poteri alla Commissione.

- d. Modifica e semplificazione delle disposizioni in materia di comunicazioni e monitoraggio: gli articoli 11 e 13 saranno aggiornati da disposizioni più efficaci, che semplificano il monitoraggio.

Tabella di Corrispondenza

(articolo 6, comma 5, legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Disposizioni del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Normativa nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
COM(2018) 144 final		La proposta non ha un impatto diretto sull'ordinamento nazionale, fatta salva la necessità, richiamata in premessa, di introdurre nell'ordinamento legislativo nazionale l'atto di ratifica della Convenzione di Stoccolma.
Art. 2, modifiche di alcune definizioni		- Nessuna necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
Articoli 8, 16 e 17, partecipazione dell'ECHA		- Nessuna necessità di intervento normativo
Art. 8, para.2, ruolo del Forum		- Nessuna necessità di intervento normativo
Articoli 4, 7, 15 e 18, modifica Comitato e procedure		- Nessuna necessità di intervento normativo
Articoli 11 e 13, semplificazione in materia di comunicazione		- Nessuna necessità di intervento normativo